Procura Generale della Repubblica

presso la Corte di Appello di Napoli

Ufficio Gestione del Personale

Bando di pubblicazione e presentazione delle domande per accedere al Tirocinio Formativo presso gli Uffici della Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli - di cui all' articolo 73 del D.L. 69/2013 (convertito con L. n. 98/2013,), modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. n. 90/2014, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014).

Presso questo generale Ufficio sono ammessi tirocini formativi in affiancamento ai magistrati in servizio ai sensi dell'art.73 del D.L. 21 giugno 2013 n.69.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione teorico-pratica, di cui alla citata normativa, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dal citato art.73, di seguito riportati:

- laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non aver compiuto i trenta anni di età;
- requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

Qualora le domande superino i posti disponibili presso l'Ufficio costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica. A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Gli aspiranti al tirocinio dovranno inserire le domande, con l'utilizzo dello SPID, esclusivamente attraverso il nuovo applicativo rinvenibile on-line ai seguenti indirizzi: **https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi; https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg2 4 4 3.page (sotto la voce "Come fare per ").**

La manualistica relativa alla modalità di utilizzo della piattaforma è rinvenibile on-line agli indirizzi sopraindicati.

Successivamente, mediante invio di una mail all'indirizzo indicato nella domanda, si procederà alla comunicazione degli ammessi, unitamente ai nominativi del magistrato affidatario, oltre al giorno di inizio del tirocinio ed alla data in cui dovranno presentare presso l'Ufficio Personale di questo Generale Ufficio per prendere possesso.

CRITERI DI SELEZIONE DEI TIROCINANTI

Qualora il numero degli aspiranti tirocinanti sia superiore alle disponibilità accertate dei magistrati affidatari, si procederà a selezione secondo i criteri preferenziali di cui all'art.73 comma 2 (nell'ordine: media aritmetica degli esami indicati al comma 1 della citata normativa, punteggio di laurea, minore età anagrafica). La lode conseguita dal tirocinante in uno dei setti esami indicati ovvero al voto di laurea, sarà considerata titolo di preferenza a parità di media o di voto.
In base all'ordine di graduatoria ed alla disponibilità dei posti, si valuteranno le eventuali preferenze di settore e materia indicate nel corso della registrazione.

MODALITA' DI FORMAZIONE DELLO STAGE

I tirocinanti, in numero non superiore a due, sono affidati ad un magistrato formatore che si è reso disponibile, ovvero designato dal capo dell'ufficio. Il magistrato formatore coordina e controlla l'attività svolta dai tirocinanti, redigendo, al termine dello stage, una relazione sullo svolgimento dell'attività del tirocinante, che è trasmessa al capo dell'ufficio giudiziario.
I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie.
Il Ministero della Giustizia fornirà le necessarie dotazioni strumentali per ciascun ammesso e consentirà l'accesso ai sistemi informatici ministeriali.
Gli ammessi allo stage possono accedere ai fascicoli processuali, svolgere attività preparatorie all'udienza, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio (salvo il giudice ritenga di non ammetterli), svolgere le attività successive all'udienza in vista della proposizione dell'eventuale impugnazione. Essi, tuttavia, non possono, avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d'interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.
I tirocinanti partecipano, inoltre, ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola Superiore della Magistratura.

BORSE DI STUDIO PER I TIROCINANTI

Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
Agli ammessi allo stage potrà essere attribuita, alla sola presenza delle condizioni che seguono, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.
Il Ministro della giustizia determina annualmente, con proprio decreto:
- i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- l'effettivo ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle predette borse di studio, sulla base delle risorse disponibili.

In ogni caso l'Ufficio resta estraneo ad ogni questione o controversia relativa alla attribuzione della borsa di studio.

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Gli ammessi allo stage hanno l'obbligo di riservatezza e di astensione dalla deposizione testimoniale in relazione alle informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione. I tirocinanti non possono svolgere attività difensiva presso l'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato formatore, né in favore delle parti dei procedimenti assegnati al magistrato formatore, anche nelle successive fasi o gradi di giudizio.
I tirocinanti hanno l'obbligo :

- di seguire le indicazioni del magistrato affidatario, cui farà riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- di rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza;
- di rispettare gli orari e i tempi di presenza in ufficio, concordati con il magistrato affidatario;
- di ottemperare a quanto disposto con DPR n.62 del *16/04/2013: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.* 54 *del d. leg.vo 30 marzo 2011 n.* 165" considerato che gli obblighi di condotta previsti dal codice si estendono anche ai tirocinanti per l'intera durata del periodo tirocinio.

Gli ammessi allo stage possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali il dottorato di ricerca, il tirocinio forense, la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Qualora i tirocinanti siano iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione, l'attività di formazione si svolge in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli Avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali. Il tirocinio formativo può essere interrotto, su decisione del capo dell'ufficio giudiziario, per ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario con lo stagista.

Tutte le attività connesse ai tirocini in questione saranno coordinate da un magistrato della Procura Generale all'uopo espressamente delegato., In virtù di quanto disposto dal decreto 1.10.'15 (misure organizzative necessarie per il funzionamento dell'ufficio per il processo), per l'ammissione e lo svolgimento dello stage formativo non occorre alcuna copertura assicurativa e dallo stesso non sorgono obblighi previdenziali.

Gli aspiranti sono invitati a prendere visione del regolamento sui diritti ed obblighi dei tirocinanti, parte integrante al presente bando.

Napoli, 12 gennaio 2024

Il Procuratore Generale f.f.
L'Avvocato Generale della Repubblica
Antonio Gialanella

REGOLAMENTO ANNESSO AL

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DEI TIROCINANTI AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.L. 69/2013 (CONVERTITO CON LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98), MODIFICATO DAGLI ARTICOLI 50 E 50-BIS DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114

I tirocinanti, in numero non superiore a due, sono affidati ad un magistrato formatore che si è reso disponibile, ovvero è designato dal capo dell'ufficio. Il magistrato formatore coordina e controlla l'attività svolta dai tirocinanti. Al termine dello stage, il magistrato formatore redige una relazione sullo svolgimento dell'attività da parte del tirocinante, che è trasmessa al capo dell'ufficio giudiziario.

I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie. Il Ministero della giustizia fornirà le necessarie dotazioni strumentali per ciascun ammesso e consentirà l'accesso ai sistemi informatici ministeriali.

Gli ammessi allo stage possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio (salvo il giudice ritenga di non ammetterli). I tirocinanti non possono, tuttavia, avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d'interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

I tirocinanti partecipano, inoltre, ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.

Borse di studio per i tirocinanti

Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Agli ammessi allo stage è attribuita, **alla sola presenza delle condizioni che seguono**, **una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili**. Il Ministro della giustizia determina annualmente, con proprio decreto:

- i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
- l'effettivo ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle predette borse di studio, sulla base delle risorse disponibili.

In ogni caso l'Ufficio resta estraneo ad ogni questione o controversia relativa alla attribuzione della borsa di studio.

Obblighi del tirocinante

Gli ammessi allo stage hanno l'obbligo di riservatezza e di astensione dalla deposizione testimoniale in relazione alle informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione.

I tirocinanti non possono svolgere attività difensiva presso l'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato formatore, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al giudice formatore, anche nelle successive fasi o gradi di giudizio.

Gli ammessi allo stage possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali il dottorato di ricerca, il tirocinio forense, la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Qualora i tirocinanti siano iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione, l'attività di formazione si svolge in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali.

Il tirocinio formativo può essere interrotto, su decisione del capo dell'ufficio giudiziario, per ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario con lo stagista. In tal senso costituisce causa di interruzione anche la mancata stipula della polizza assicurativa di cui al bando e alla domanda di partecipazione.